

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari
Est. Interni.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.
Il Governo del Re è autorizzato a presentare al Parlamento
il seguente progetto di legge relativo alla coltivazione delle risaje.
I Ministri Est. Interni, Est. Agricoltura e Commercio sono incaricati
dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma il 15 Aprile 1850.

Vittorio Emanuele

Garibaldi

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

Divisione

N.º

Indicare nella risposta
la Divisione ed il Numero della presente

Oggetto.

Firenze, addì 15. Aprile 1850.

Signori

Per la discussione, che ebbe luogo nella tornata precedente, è noto alla Camera, come a tenore del maistrato siansi promosse presso il Ministero dei particolari e dei Corpi morali per la coltivazione a risaja di terreni, ai quali tale coltivazione non potrebbe applicarsi a termini dell'Art. 46. febbrajo 1728., e dell'Art. 1792.

A questo riguardo è da osservarsi, che, sebbene per alcune di quelle località esistano forse provvedimenti emanati in tempi, nei quali era facile la sorveglianza alla legge, per altro però non aveva luogo che una tolleranza, la quale potesse lasciar credere che il Governo avesse posto in non cale l'osservazione di quelle leggi, tolleranza bene spesso richiesta dal non trovarsi più la legislazione in tal parte conformata ai bisogni dei tempi.

Dalla tolleranza degli anni scorsi si avviene, che molti terreni trovansi preparati per ricevere la semente del riso, e che privati e proprietari potrebbero credere di contare ai buoni diritti sulle maggiori entrate, che loro avrebbe procurato la coltivazione

di questo Stato di cose, però il Go-
verno non ha in sua facoltà questa
deroga; quindi il rimorso di gravissimi
danni.

Non v'ha dubbio, che in questo
argomento è necessaria una nuova
legge. Il Ministero sarà imme-
diatamente procedere a nuovi studi
sulla materia, ed alla compilazione
di un progetto. Intanto urge di
aver un provvedimento in questo
riguardo; ed è perciò, che appren-
do anche il desiderio espresso dalla
Camera, è accorso col. Ministro
dell'Agricoltura e Commercio
ho l'onore di presentarvi il seguen-
te progetto di legge —

Vittorio Emanuele II.

etc. etc.

Sulla proposizione etc. etc.

Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione di riso nelle località, dove sarebbe proibita la coltivazione dal R. Decreto 26 febbrajo 1728. e R. Patenti 3. Agosto 1792., quelle licenze parziali, che s'ajta per riconoscere necessarie ed urgenti, avuto riguardo alla circostanza dei particolari e dei corpi morali, che ne faranno la domanda.

Queste licenze non avranno effetto che per il corrente anno.

Il V. Ministri dell'Interno, e dell'Agricoltura e Commercio sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

SENATO DEL REGNO



Sessione 1850.

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 2. Maggio 1850.

Oggetto

Autorizzazione per licenze parziali di coltivazione
a riso in certe determinate località

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso nelle provincie in cui è permessa e nelle località dove sarebbe proibita tale coltivazione dal R. Editto 26 febbrajo 1728. e dalle R. Patenti 3. Agosto 1792 quelle licenze parziali che fosse per riconoscere convenienti, avuto riguardo alla pubblica salubrità ed alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne guessero la domanda, e semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti o già meritate a tale coltura al tempo in cui la presente legge già presentata alla Camera elettiva.

Queste concessioni avranno effetto sino alla promulgazione di una nuova legge in proposito.

Torino addi 3. Maggio 1850

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

REGIA SEGRETERIA DI STATO

REGIA AFFARI DELL'INTERNO.

Unicum 8^o

N^o

Indicare nella risposta
la decisione ed il numero della presente

Oggetto.

Relazione sulla legge, che accorda
la facoltà al Governo di dare
licenze parziali per la coltivazione
a riso.

Firenze addì Maggio 1850.

Signori

Ho l'onore di presentarvi
la legge, che autorizza il gover-
no a dare licenze parziali per
la coltivazione a riso. È spaven-
ta accettata dal Senato nella
sua tornata del 2. corrente -
messa con suo emendamento,
cui il Ministero ha creduto di
poter aderire.

Il primo incìo consiste,
che è fatta facoltà al governo
di autorizzare tale coltivazione
non solo per quei terreni, nei
quali già avessero avuto luogo
negli anni precedenti, ma
eziandio per quei terreni a
quelli contigui, e che in quest
anno fossero stati preparati per
ricevere la semente del riso.
La buona fede è uguale, e nel
possessore, che quest'anno prepara-
va il terreno credendo di poter
far ciò, che aveva fatto negli
anni precedenti, e nel possessore,
che preparava il suo terreno
a quella coltura, cui vedeva
applicato il terreno del vicino,

nonostante la proibizione che le
viene colata addosso. Ma vi è
ancora un altro motivo, ed è che
la stagione s'è spenta in estate,
la legge verrebbe a colpire terreni
non seminati, ed il governo non
avrebbe altro mezzo per farne
osservare la legge, che quella di
cui si fa caso immediatamente
è quella dell'irrigazione, qualunque
quantità proporzionata conseguen-
za a danno del coltivatore. Dun-
que tale mezzo non starei più
deoperato che con giustizia
eguale per tutti rispetto a quel
bisogno, ed è la salute pubblica
che per richiederlo.

Il secondo emendamento
mantiene in vigore le fatte con-
cessioni sine all'emanazione di
una nuova legge. Il. Minis-
tero a seppolita critica tenta
nella promulgazione di una
nuova legge, egli si sarebbe
astenuato dall'accettare questo
emendamento, non essendo
legge che più gravi un gover-
no di quella, che lo fa contabile
dell'esercizio di una facoltà
quasi illimitata. Ma il. Mini-
stero pensa, che già molti
lavori furono fatti su questa
materia, che già esistono pro-
getti regolari, e che, chiaman-
do ad esaminarli precisamente
i consigli sanitari provinciali

ed i Consigli amministrativi,
queste fornirebbero al Consiglio
superiore sufficienti mezzi per
preparare quel progetto definitivo,
che potrà nella prossima sessione
essere presentato alle discussioni
del Parlamento.

A questo modo se dall' un
canto il Governo avrà interesse
di far cessare la provvisoria fac-
coltà, di cui viene rivestita, dall'
altro il Parlamento avrà il
mezzo di prestarle il suo con-
corso per farla cessare, adottando
una legge definitiva su questo
importante argomento.

Ho porto quindi fiducia,
che vorrete di urgenza approva-
re la legge, quale vi viene sotto-
posta, e che è del tenore se-
guente:

Prop. n. 12

N. 10 129-A

Progetto di legge

modificato dal Senato del Regno e nuovamente
presentato dal Ministero dell'Interno
nella tornata del 4 Maggio 1870.

Licenze parziali per la collezione a 10/50

Prop. 72
N.º 13.

Progi di legge

presentate dal Ministero dell'Interno
nella Camera del 18 Aprile 1870.

Licenza parziale per la collezione a 1/2.